

D.Lgs. 14-4-1948 n. 496
Disciplina delle attività di giuoco.
(G.U. 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con L. 22 aprile 1953, n. 342)

Art. 1 - L'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

Art. 2 - L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

Art. 3 - I proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

Art. 4 - Chiunque eserciti una delle attività disciplinate nel presente decreto, senza averne ottenuta la gestione a norma dell'art. 2, o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di lire¹.

Art. 5 - Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6 - È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 % di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3².

Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore³.

Art. 7 - Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio.

Per l'esercizio di tale attività è dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1949.

Art. 8 - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ L'art. 9 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ha abrogato l'art. 4 del presente decreto legislativo.

² La materia è stata successivamente disciplinata dalle disposizioni della legge 8 giugno 1962, n. 587 e del D.M. 31 luglio 1962, alle quali si rinvia. L'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ha cambiato in imposta unica la denominazione di tassa prevista dal presente articolo.

³ Vedi, inoltre, l'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633..